



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Paolo FRANCO e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Norme per contrastare il nomadismo irregolare nei territori comunali

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno del nomadismo è divenuto un problema difficile da gestire da parte dei diversi organi competenti, a causa della massiccia presenza di «nomadi» irregolari sul territorio nazionale. Anche se quello del nomadismo è un fenomeno difficile da censire, le stime parlano della presenza di circa 130.000 Rom in Italia e dell'esistenza di sessanta campi ufficiali. È rilevante, dunque, l'impatto che questa realtà comincia ad avere nelle città dove sorgono gli insediamenti di nomadi soprattutto in termini di legalità e di sicurezza.

Da qui è nata la scelta, nel tentativo di arginare questo grave fenomeno che non rappresenta solo un problema di natura sociale, ma anche culturale e di decoro urbano, di intervenire in due diversi ambiti normativi. Il primo intervento ha riguardato modifiche al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta all'esterno degli spazi attrezzati e autorizzati e in generale di utilizzo del territorio comunale per la sosta e il parcheggio; il secondo, invece, ha modificato la normativa che regola la possibilità di ordinare, a mezzo foglio di via obbligatorio, l'abbandono del territorio comunale a soggetti non residenti nel comune stesso.

L'articolo 7 del codice della strada stabilisce che «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4».

L'articolo 6, comma 4, in particolare, stabilisce che l'ente proprietario della strada possa disporre, temporaneamente, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, nonché vietare o limitare o subor-

dinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

Secondo il TAR del Veneto, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 7 del nuovo codice della strada attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

Tuttavia la Cassazione si è pronunciata in senso contrario: l'articolo 7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, con i quali egli può stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti.

Esistendo, quindi, un contrasto giurisprudenziale sull'autorità competente a regolamentare la sosta e il parcheggio dei veicoli, è stato modificato l'articolo 6 del codice della strada, specificando che le ordinanze relative alla sosta e al parcheggio dei veicoli possano essere adottate anche dal sindaco, limitatamente al territorio del comune amministrato.

Un'altra modifica è stata introdotta all'articolo 185 del nuovo codice della strada, che disciplina la circolazione e la sosta delle auto-caravan. In particolare il comma 2 dell'articolo 185 del codice della strada stabilisce che «la sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'auto-veicolo non poggia sul suolo salvo che con

le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».

Per quanto riguarda la competenza legislativa, quando la sosta dell'auto-caravan costituisce campeggio, attendamento e simili la materia rientra nell'ambito turistico, quindi la competenza è esclusivamente in capo alle regioni.

Da un attento esame in materia non è emersa alcuna disposizione normativa che obblighi i comuni ad istituire strutture attrezzate per accogliere le auto-caravan e le roulotte dei nomadi nei territori amministrati. Pertanto, è stata aggiunta, accanto alla sanzione pecuniaria, che nel caso di nomadi senza fissa dimora sarebbe di difficile riscuotibilità, anche una sanzione consistente nella rimozione coattiva del mezzo al di fuori del territorio comunale per violazione delle ordinanze relative ai divieti o alle limitazioni di sosta e parcheggio, nonché per violazione di particolari norme igienico sanitarie.

L'articolo 2, invece, è intervenuto sulla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, con una disposizione che prevede, come condizione essenziale per la registrazione dell'anagrafe della popolazione residente, la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva adottata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La scelta di modificare la disciplina sulle iscrizioni anagrafiche è derivata dal fatto che la citata legge n. 1228 del 1954 impone ai sindaci di registrare all'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino italiano o straniero, abbia la propria dimora

abituale nel comune, ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria residenza, senza che tale adempimento sia subordinato al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese. Di conseguenza, allo stato attuale della normativa, chiunque può chiedere al sindaco di un comune di essere registrato all'anagrafe della popolazione residente, dichiarando di avere nel comune la sede principale dei propri affari ed interessi. Al contempo, l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio, di verificare la conformità degli alloggi al requisito della abitabilità prescritto dalla normativa vigente e di sanzionare chiunque vi contravvenga. Ne deriva una sostanziale incongruenza che il disegno di legge tenta di risolvere anche per affrontare il problema degli accampamenti nomadi irregolari.

Con l'articolo 3, è stata infine introdotta una limitata modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», allo scopo di rendere più snella la procedura per disporre l'allontanamento coattivo dal territorio comunale nei confronti dei nomadi irregolari presenti sul territorio del comune. La legge prevede la possibilità di rispedire ai luoghi di residenza determinate categorie di persone - tra queste, gli oziosi e i vagabondi abituali - qualora siano pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità. Per sollecitare l'emissione del provvedimento, che attualmente rientra nella competenza del questore, viene introdotto un potere di iniziativa del sindaco. Si ritiene, infatti, che il sindaco, per il ruolo istituzionale che lo rende interprete delle esigenze della comunità rappresentata, abbia la qualità necessaria per poter chiedere al questore di disporre l'abbandono del territorio comunale a soggetti residenti nel comune stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le ordinanze relative ai divieti e alle limitazioni di cui al comma 4, lettera d), possono essere adottate anche dal sindaco, che provvede, limitatamente al territorio del comune amministrato, per le strade e autostrade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali e le strade vicinali nonché le relative pertinenze»;

b) all'articolo 185:

1) al comma 6, dopo le parole: «4 e 5» sono inserite le seguenti: «, anche con un veicolo di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e),»;

2) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis) Chiunque viola le disposizioni stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis), nonché le disposizioni di cui all'articolo 7, con un veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e all'articolo 56, comma 2, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.

6-ter) Il sindaco del comune dove si verificano le violazioni di cui ai commi 6 e 6-bis) provvede, con ordinanza, alla rimozione coattiva del mezzo dal territorio comunale.

La rimozione è eseguita secondo le disposizioni di cui all'articolo 215».

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954,
n. 1228)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è subordinata alla disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti, igienico-sanitari definiti con apposita direttiva adottata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

Art. 3.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «Questore» sono inserite le seguenti: «, a seguito di richiesta del sindaco,».

